



Comune di Praiano

PROVINCIA DI SALERNO

Tel. (089) 874026 - 874557 - Fax (089) 874557 - P. IVA 0060791 065 0

ORDINANZA N. 36 del 15/06/2001

IL SINDACO

SENTITE le numerose lamentele da parte dei cittadini circa l'abbandono dei cani sul territorio comunale;

RITENUTO necessario per la tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia della salute e dell'igiene dei cittadini di disciplinare la tenuta dei cani.

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO l'art.50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000.

O R D I N A

IL RISPETTO ASSOLUTO DELLE SEGUENTI NORME REGOLAMENTARI :

I cani devono essere portati a guinzaglio; essi non possono avere accesso su spiagge, arenili e scogliere frequentate dal pubblico, negozi di generi alimentari e similari;

I proprietari dei cani ovvero chi accompagna i cani in strade ed aree pubbliche devono provvedere alla rimozione degli escrementi.

Inoltre, i cani, qualora senza guinzaglio su aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere obbligatoriamente muniti di museruola.

A chiunque contravvenga alle precedenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa pecunaria di EUR 1.61,50), ai sensi dell'art.10 della L.689/1981.

Il Comando dei Vigili e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

PRAIANO, li 15/06/2001



IL SINDACO
Gennaro Amendola